All. () emendeto



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI e BENEFICI ECONOMICI

Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 – Natura degli interventi

Art. 4 - Settori di intervento

Art. 5 – Materie escluse dall'ambito di applicazione

Art. 6 – Soggetti beneficiari

Art. 7- Criteri per la concessione di contributi e benefici economici

Art. 8 - Richiesta e concessione di contributi

Art. 9 – Obblighi dei soggetti beneficiari

Art. 10 – Promozione e divulgazione delle forme di sostegno

Art. 11 - Rendicontazione

Art. 12 - Controlli

Art. 13 - Decadenza

Art. 14 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Art. 15 - Entrata in vigore e norme finali

ART. 1 - OGGETTO

- 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto1990 n. 241 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di contributi e benefici economici.
- 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si distinguono per oggetto e finalità rispetto alla disciplina comunale "Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico e del baratto amministrativo", con la quale condivide il principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione.

ART. 2 - FINALITA'

- 1. Il Comune di Piacenza, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale.
- 2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a disciplinare in maniera organica la concessione di contributi e benefici economici, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la loro concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

ART. 3 - NATURA DEGLI INTERVENTI

L'intervento dell'Ente secondo logica di sussidiarietà, può articolarsi sotto forma di:

- contributi in denaro: aventi carattere occasionale o continuativo, diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte o l'intera parte dell'onere complessivo, ritenendole apprezzabili sotto il profilo dell'interesse pubblico e che si distinguono in :
- a) contributi ordinari: somme di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione;
- b) contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi, progetti e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzati sul territorio comunale, e giudicati dall'Amministrazione di particolare rilievo;
- c) contributi eccezionali: somme di denaro erogate a sostegno di situazioni di carattere urgente ed eccezionale;
- benefici economici: agevolazioni, anche sotto forma di co/organizzazione, diverse dalla erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture, spazi, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa proposta.

Articolo 4 – SETTORI DI INTERVENTO

- 1. La concessione di contributi e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento:
 - A. promozione e sviluppo della comunità ed iniziative di solidarietà sociale;
 - B. formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale;
 - C. valorizzazione della condizione giovanile;
 - D. cultura, arte, scienza e tutela dei beni storici e artistici;

- E. sport e tempo libero;
- F. tutela dell'ambiente;
- G. turismo e promozione dell'immagine della città;
- H. sviluppo economico e relazioni internazionali;
- I. protezione civile e sicurezza;
- L. innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione;
- M. attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute;
- N. promozione di politiche di genere e pari opportunità.

ART. 5 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si ricorre alle specifiche normative nazionali, regionali e/o comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio/associato;
- b) contributi, utilità economiche, agevolazioni, fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili o immobili in quanto disciplinati da disposizioni legislative o di regolamento;
- c) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale, in quanto già previste dalla disciplina di settore.

ART, 6 - SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. Possono beneficiare dei contributi e degli altri benefici economici i soggetti privati per iniziative, coerenti con gli atti di programmazione ed indirizzo dell'Ente, di particolare rilevanza e con caratteristiche tali da promuovere il prestigio e l'immagine del Comune di Piacenza e/o consentire un reale beneficio a vantaggio della comunità e che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4, quali:
- a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- b) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
- c) associazioni e fondazioni, libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati fiscalmente registrati, associazioni di categoria, operatori economici che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale o per attività e iniziative che riguardano la comunità locale;
- 2. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici di cui al presente regolamento, i movimenti e i partiti politici.

ART. 7 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI

- 1. I contributi e i benefici economici possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:
 - a) livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione e le finalità istituzionali;
 - b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della città di Piacenza e del suo territorio;
 - c) assenza di lucro, salva l'esigenza di prevenire e/o ostacolare situazioni di disagio sociale e comunque nel rispetto della disciplina degli "Aiuti di Stato";
 - d) identificazione dei soggetti beneficiari e del numero di potenziali fruitori;

- e) realizzazione nel territorio del Comune di Piacenza o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio.
- 2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando di cui al successivo articolo 8 può prevedere, annualmente o occasionalmente, ulteriori criteri di valutazione che si rendono necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI e BENEFICI ECONOMICI

- 1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.
- Il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo.
- 3. Nel bando devono essere indicati almeno:
 - a. l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - b. l'ammontare della somma a disposizione per il contributo e la percentuale massima concedibile;
 - c. i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d. le modalità e i termini di presentazione delle richieste (non inferiori comunque a 15 giorni);
 - e. la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza in una erogazione di denaro o in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 3;
 - f. i criteri di valutazione delle diverse istanze di assegnazione del contributo;
 - g. le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
- 4. Nella predisposizione del bando, il responsabile del procedimento può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.
- 5. Si prescinde dalla preventiva pubblicazione del bando, nei casi in cui l'originalità dell'iniziativa non consenta plausibilmente una concreta valutazione comparativa.
- 6. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione, secondo le procedure individuate nei singoli bandi.
- 7. Il contributo è concesso con determinazione del dirigente competente, che dovrà evidenziare, in modo chiaro e argomentato: a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento; b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.
- 8. Il contributo richiesto non può essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo. In fase di liquidazione, subordinata alla necessaria rendicontazione, l'importo del contributo liquidato non potrà essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal consuntivo e comunque non superiore alla medesima differenza risultante dal preventivo.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
- 2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

- 3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
- a) impiegare personale qualificato e idoneo ed utilizzare sedi e spazi rispondenti ai requisiti imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza;
- b) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
- c) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
- d) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità.
- e) rispettare la normativa in materia di lavoro a tutela dei lavoratori coinvolti nelle iniziative, con oneri esclusivamente a carico degli organizzatori degli eventi
- Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
- 4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
- 5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce di per sé esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
- 6. La concessione di contributi e benefici economici non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 10 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

- 1. I soggetti beneficiari dei benefici economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative.
- 2. Schema del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso all'Ufficio competente del Comune di Piacenza per la preventiva visione e approvazione.

ART. 11 - RENDICONTAZIONE

- 1. Il soggetto beneficiario del contributo economico è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Piacenza, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata e in particolare, entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività:
 - relazione illustrativa dell'attività svolta;
 - rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
 - nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.
 - Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 5 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Dirigente competente cura la tempestiva comunicazione di tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché ai Dirigenti dell'Ente.

- 2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dal provvedimento di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 8. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa, il contributo è liquidato in proporzione.
- 3. Qualora il Comune di Piacenza risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo e' sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo a compensazione..

ART. 12 - CONTROLLI

- 1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
- Qualora lo stemma del Comune di Piacenza, il beneficio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Art. 13 - DECADENZA

- La presentazione della documentazione di cui all'articolo 8 e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione dei contributi in denaro.
- 2. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso al verificarsi di una delle seguenti casistiche:
- a) l'iniziativa ammessa a contributo non venga realizzata ovvero venga svolta fuori dai termini previsti; sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, laddove sia stato possibile svolgere comunque l'iniziativa;
- b) l'iniziativa venga svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato; nel caso di accertata realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, è erogato un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente, nel rispetto dei criteri proporzionali di valutazione stabiliti dal presente regolamento. E' fatta salva l'ipotesi che le variazioni apportate derivino da motivate ragioni comunicate preventivamente al Servizio di riferimento competente e da quest'ultimo accolte con atto formale;
- c) non venga presentata la rendicontazione entro 120 giorni dal termine dell'iniziativa salvo proroghe motivate;
- d) venga violato l'obbligo di fornire la documentazione necessaria con conseguente impossibilità per il Comune di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o vengano accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali;
- e) venga diffuso materiale promozionale dell'iniziativa non debitamente vistato ed autorizzato dalla Amministrazione a norma del presente regolamento.
- 3. In tutti i casi anzidetti, qualora sia stato liquidato un acconto del contributo, il beneficiario è tenuto a rimborsare quanto ricevuto.
- 4. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990.
- 5. La mancata o una realizzazione sostanzialmente difforme dell'iniziativa ammessa a contributo, costituiscono anche motivi ostativi all'accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto, per i successivi 5 anni.

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E INFORMAZIONE

- 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
- 2. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 26 e 27 del Dlgs 33/2013 e s.m.i.
- 3. Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
- 2. Dall'entrata in vigore delle presenti norme sono da intendersi abrogate tutte le vigenti disposizioni regolamentari incompatibili con le stesse, fatte salve le procedure in corso cui continuano ad applicarsi le regole precedenti sino alla loro conclusione.